282/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/02/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Maria Paola Gentili per la ricorrente, L'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79426 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Paola Gentili (C.F. GNTMPL67R51A271L, pec: mariapaola.gentili@pec-ordineavvocatiancona.it; fax: 06.92912310; tel.: 06/85.35.63.99) e dall'Avv. Davide Losi (C.F. LSODVD82P23I726U,pec davidelo-

si@pec.ordineavvocatisiena.it; tel.: 06/85.35.63.99), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Roma (RM), Via Boncompagni, 16 (c.a.p. 00187), con indicazione per le comunicazioni e le notificazioni degli indirizzi pec mariapaola.gentili@pec-ordineavvocatiancona.it e davidelosi@pec.ordineavvocatisiena.it, ovvero del numero di fax 06/92912310.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

CONTRO

l'I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it) e con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29.

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di:

"- *… 1) in via principale, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in regime di cumulo gratuito ad ella spettante, computando la quota di pensione di competenza dell'INPS sulla base del sistema di calcolo integralmente re-*

tributivo di cui all'art. 1, L. n. 335/1995 (con riferimento a tutte le annualità maturate sino al 31.12.2011) con decorrenza dalla data di decorrenza della pensione, ovverosia dal 1 aprile 2021 (o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia);

2) per l'effetto, condannare l'INPS a detta riliquidazione, con decorrenza dalla suddetta data di decorrenza della pensione, ed al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze sui ratei di pensione maturati, maggiorati da interessi legali dalla data del dovuto sino al saldo;

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In particolare la ricorrente, già dirigente del Ministero dell'Interno, iscritta inizialmente all'Enpam e successivamente alla CPDEL, titolare di pensione anticipata in cumulo – Categoria VOCUM, iscrizione numero 06701233, con decorrenza dal 1 aprile 2021, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo integralmente retributivo, ai sensi dell'art. 1 L.335/95, piuttosto che misto deducendo a sostegno di avere maturato al 31 dicembre 1995 più di diciotto anni di con-

tribuzione (ove si considerino entrambe le Casse di appartenenza) ed asserendo che il criterio adottato dall'Inps con a propria circolare 140/2017 (secondo cui l'anzianità contributiva rilevante al 31 Dicembre 1995 è la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima) sarebbe arbitrario ed i contrasto con la lettera e lo spirito della L 228/2012.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'inammissibilità della domanda ex 153 del D.Lgs. n. 174/2016, atteso che non risulta presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessato all'ente previdenziale per la ricostituzione del trattamento;
- l'infondatezza nel merito. La questione è afferente all'istituto del cumulo gratuito, introdotto dai commi da 239 a 246 dell'art. 1 della legge 228/2012, che consente di valorizzare la contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. L'importo della pensione è, quindi, determinato secondo il si-

stema “proquota”, ciascuna delle gestioni interessate determina la propria quota, in riferimento ai periodi assicurativi maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. La Circolare INPS n.140/2017 al punto 3, in conformità al dato normativo, che deve essere presa in considerazione per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- in subordine, di ritenere non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991.

3.A conclusione dell’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente va disattesa l’eccezione formula-

ta dall'Inps di inammissibilità della domanda ex 153 del D.Lgs. n. 174/2016, in considerazione del ricorso amministrativo datato 21.07.2021 (all. 6 della produzione di Parte attrice) che i difensori della ricorrente presentavano impugnando il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico e le modalità di calcolo dello stesso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.Nel merito il ricorso è infondato.

La ricorrente si duole che l'Inps liquidando il proprio trattamento pensionistico secondo il sistema del cumulo gratuito di cui all'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, non abbia tenuto conto della contribuzione accreditata presso l'Enpam al fine di integrare il requisito dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, maturato il quale sussiste il diritto al calcolo interamente retributivo.

Al riguardo giova richiamare autorevole orientamento giurisprudenziale contabile espresso nel senso che "il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto a pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato

soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce, altresì, ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse". Ne consegue che il disposto del comma 246 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 secondo cui, ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, deve riferirsi "ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizza-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

zione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili data l'autonomia di cui godono le casse professionali (Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 14/2023, n. 15/2023, n. 16/2023, n. 17/2013 e n. 19/2023).

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla pre-

sente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.06.2025 10:10:17
GMT+02:00